



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 7 giugno 2016 n. 148

OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE "ZOO ART ORTONA". INIZIATIVE ESTATE 2016. UNDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARTISTICA DENOMINATA "ZOOART" PROVVEDIMENTI.-

L'anno **duemilasedici** il giorno **7** del mese di **giugno** alle ore **13:45** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1 Sig. | D'ANCHINI | Tommaso |
| 2 Sig. | DE IURE | Domenico |
| 3 Sig.ra | LICENZIATO | Francesca |
| 4 Sig | MENICUCCI | Luigi |
| 5 Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'istanza in data 17.5.2016 prodotta dal presidente pro-tempore dell' Associazione Culturale "Zoo Art", assunta al protocollo generale dell'Ente al n.13167 del 17.5.2016 tendente ad ottenere il permesso ad occupare il suolo pubblico di proprietà del Comune di Ortona ubicato nell'area sottostante la Passeggiata Orientale, dal 25.6.2016 al 26.8.2016 per svolgervi la XI Edizione della collettiva artistica denominata "Zooart";

RITENUTE le finalità dell'evento, giunto con successo all'undicesima edizione, di indubbio interesse culturale in quanto tendente a promuovere le attività artistiche di giovani ortonesi;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost."*;

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita *"in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione"*;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: *"di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR – Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività"*;

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale, così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari per inserire l'evento di che trattasi tra quelli calendarizzati dall'Ente per la stagione stiva 2016;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e dal dirigente del Settore Servizi Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi;

DELIBERA

1)- inserire tra gli eventi calendarizzati dall'Ente per la stagione stiva 2016 quello organizzato;dall' Associazione Culturale "Zoo Art", che si svolgerà dal 25.6.2016 al 25.8.2016 nell'area sottostante la Passeggiata Orientale, concedendo il proprio patrocinio all'evento;

2)- Concedere, a titolo di compartecipazione economica all'evento, all' Associazione Culturale "Zoo Art", anche in considerazione che la stessa effettuerà in proprio importanti interventi di ripulitura dell'area interessata dall'evento, con sicuro beneficio per la collettività, l'uso gratuito del suolo pubblico nell'area sottostante la Passeggiata Orientale, necessario per la realizzazione dell'evento, dal 20.6.2016 al 28.8.2016, autorizzando la stessa ad eseguire lavori di ripulitura dell'area già dalla prima settimana del mese di giugno 2016 nonché la fornitura dell'allaccio temporaneo alla rete elettrica e di un bagno chimico a servizio dell'evento, destinando per tale necessità la somma di €1.300,00 a valere sul capitolo 26103015 del bilancio 2016 che verrà impegnata, in concreto dal competente Dirigente;

3)- Dare atto che:

a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;

b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;

c)- il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;

d)- resta in ogni caso in capo all'organizzatore dell'evento l'obbligo di richiedere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per legge alla realizzazione dello stesso;

4)- Dare mandato ai Dirigenti dei Settori competenti per la adozione degli atti gestionali connessi del presente provvedimento.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to F. LICENZIATO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 14-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

La suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 14-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI